**Sentenza n. 141 /2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO**

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 21 maggio 2025**, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **32256** del registro di Segreteria promosso dal Sig. **S. M.**, omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Pavanetto (C.F. PVNLCU62C25H823W), con Studio in San Donà di Piave, Via Aquileia 9/A, (pec: luca.pavanetto@venezia.pecavvocati.it)

***RICORRENTE***

**Avverso**

**GUARDIA DI FINANZA - COMANDO REGIONALE VENETO,** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 30125 Venezia (VE), Campo San Polo 2128/A, costituita in giudizio a mezzo del Comandante di reparto Col. Alessandro Mazziotti;

**e contro**

**INPS,** (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - c.f.: 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo

Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U; pec avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov), per procura alle liti a rogito del notaio Roberto Fantini del 23.01.2023, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929;

**RESISTENTI**

**LETTO** il ricorso introduttivo;

**ESAMINATI** gli atti e i documenti di causa;

**UDITI** all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della Sig.ra Nicoletta Niero, l'Avv. Fabio Lena in sostituzione dell'Avv.Luca Pavanetto, il Maresciallo Ordinario Lucio Masciocchi per la Guardia di Finanza (giusta delega del Col. Alessandro Mazziotti del 21.5.2025) e l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS;

Premesso in

**FATTO**

**1.** Con ricorso del 12 dicembre 2024 il Sig. S. M., Luogotenente in pensione della Guardia di Finanza - dopo aver premesso che con Determinazione n.359980/2020 era stato trasferito d'autorità dalla Compagnia di San Donà di Piave alla Tenenza di Auronzo di Cadore per l'assunzione dell'incarico di "*Comandante della Tenenza di Auronzo di Cadore*" e che aveva svolto tale funzione dal svolto dal 15.10.2020 sino alla data del 20.10.2023 per un totale di anni 3, mesi zero e giorni 7 – chiedeva che, previo annullamento del provvedimento del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza in data 14.11.2023 prot. N.0436786, gli venisse riconosciuto il diritto all'aumento previsto dal coordinato disposto degli artt. 21 DPR n.1092/73 e 16 L. n.232/1990, ai fini del trattamento di quiescenza, in relazione al suddetto periodo di "servizio alpestre", nonché il conseguente diritto alla valorizzazione del predetto periodo nel Documento Unico Matricolare.

**2.** Deduceva in particolare il ricorrente, richiamando nel dettaglio la normativa di legge e regolamentare applicabile al caso di specie, che il beneficio di cui sopra, originariamente

spettante ai sensi dell'art. 21 DPR 1092/1973, per quanto qui rileva, ai soli sottufficiali della Guardia di Finanza prestanti servizio ai confini di terra, era stato esteso dall'art.16 L. n.232/1990, tra gli altri, agli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza i quali – a termini della Determina del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 235287/310 del 09.07.2003 - espletassero servizio in Reparti aventi "*sede in comuni in tutto o in parte compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre lungo il confine di terra" (*art. 2 punto a) oppure svolgenti *"dirette attribuzioni di direzione, vigilanza e controllo dei servizi espletati nei comuni in tutto o in parte compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre lungo il confine di terra*" (art. 2 punto b).

Poiché alla stregua della citata Determina n. 235287/310 del 09-07.2003 la Tenenza di Auronzo di Cadore era individuata quale reparto interessato dal riconoscimento della supervalutazione in favore del suo ufficiale comandante - in quanto pur non avendo sede in un comune compreso nella Zona di Vigilanza Doganale Terrestre (ZVDT), espletava comunque funzioni di direzione, vigilanza e controllo rispetto ad aree territoriali ricomprese nella medesima Zona di Vigilanza Doganale Terrestre (ZVDT) - assumeva il ricorrente che doveva ritenersi illegittimo il diniego oppostogli dall'Amministrazione al riconoscimento del beneficio de quo con provvedimento prot. n.0436786 del 14.11.2023 (il quale aveva motivato con l'indicazione che tale beneficio spettava esclusivamente all'ufficiale comandante), giacché con Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 189211/3101 in data 30.06.2015 era stata disposta una rimodulazione organizzativa, ed era stato previsto che la Tenenza di Auronzo di Cadore fosse "*riconfigurata a rango di ispettore (luogotenente)*": essendo cioè previsto che la ridetta Tenenza fosse retta da un Luogotenente "*espletante sostanziale funzione di Comando, con tutte le prerogative dell'Ufficiale Comandante*", occorreva - secondo gli assunti del ricorrente - dare rilievo non più e non tanto al possesso del grado di Comandante, quanto, piuttosto, all'espletamento concreto della funzione di comando in senso sostanziale (che, per quanto attiene alla Tenenza di

Auronzo di Cadore, risultava espressamente attribuita al Luogotenente, come anche risultante per implicito dalla Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 189211/3101 in data 30.06.2015).

Ne deriverebbe altrimenti una inconciliabile inconferenza tra le disposizioni interne che intendevano premiare la funzione di comando svolta presso la Tenenza di Auronzo di Cadore e i servizi ivi espletati di direzione, vigilanza e controllo, e la Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 189211/3101 del 30.06.2015 con la quale era stata soppressa la figura dell'Ufficiale Comandante per demandarne le relative funzioni sostanziali al Luogotenente incaricato di reggere la ridetta Tenenza.

In subordine, il ricorrente riteneva si dovesse dar seguito alla disapplicazione della Circolare nr. 235287/310 del 09.07.2003 in quanto non coerente con il quadro normativo di riferimento, il quale non contempla una discriminazione fra l'espletamento della funzione in forza del grado di Ufficiale (Comandante) e l'espletamento della funzione medesima in forza del grado di Sottoufficiale (Luogotenente).

**3.** Con memoria del 5 maggio 2025 si costituiva in giudizio l'INPS, il quale osservava che anche qualora si intendesse riconoscere e valorizzare il periodo di servizio alpestre svolto dal ricorrente dal 15.10.2020 al 20.10.2023, lo stesso non sarebbe comunque valutabile in sede di pensione, in quanto eccedente i cinque anni massimi previsti dalla normativa vigente e già riconosciuti al ricorrente a termini dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 165/1997 (il quale ha stabilito, con effetto a decorrere dal 1^ gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici, previsti dalle vigenti disposizioni, non possono eccedere complessivamente i cinque anni).

Inoltre, poiché il ricorrente ha comunque maturato 13 anni e 3 gg. di servizio utile al 31/12/1995, l'applicazione del sistema misto determinerebbe che la maggiorazione di servizio richiesta sarebbe utile solo ai fini del diritto, ma non inciderebbe sulla misura del trattamento.

Concludeva dunque l'Istituto affinché il ricorso venisse dichiarato inammissibile per difetto di interesse e comunque rigettato nel merito.

**4.** Con memoria dell'8 maggio 2025, la Guardia di Finanza, a mezzo del Comandante di Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del Veneto, contestava le deduzioni del ricorso introduttivo e ne chiedeva la reiezione, poiché la rimodulazione organizzativa della Tenenza di Auronzo di Cadore aveva lasciato inalterato il profilo del riconoscimento del beneficio riconosciuto ai sensi dell'art.21 del DPR n.1092/1973, attribuendolo al solo ufficiale comandante.

In ogni caso, precisava l'Amministrazione che ai sensi della legge n.335/1995 gli aumenti in questione potrebbero essere utili esclusivamente ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento, e non invece ai fini della relativa misura, fermo restando che il ricorrente aveva per di più già beneficiato del riconoscimento massimo consentito dalla legge di 5 anni di maggiorazioni per servizio di Istituto secondo quanto previsto dll'art.59, comma 1, lett.a, della legge n.449/1997.

**5.** Nel corso dell'udienza odierna, la difesa del ricorrente, nel riportarsi alle deduzioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo, evidenziava che le contestazioni delle controparti riguarderebbero esclusivamente i profili di diritto e non si riferirebbero invece al merito della domanda, Insisteva dunque per l'accoglimento del ricorso, contestando l'avversa eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, alla luce dell'interesse anche morale del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del beneficio richiesto.

Il rappresentante della Guardia di Finanza si riportava agli scritti difensivi, così come l'Istituto convenuto, il quale richiamava la memoria depositata in atti anche in punto di inammissibilità alla luce dell'odierna puntualizzazione del ricorrente in ordine alla natura morale del suo interesse.

L'INPS concludeva in conformità agli scritti difensivi evidenziando che lo stesso richiamo del ricorrente al proprio interesse morale lascerebbe intendere la piena fondatezza delle

eccezioni formulate in ordine all'infondatezza e comunque all'inutilità del riconoscimento richiesto, rilevante in termini di inammissibilità del ricorso.

Considerato in

**DIRITTO**

**6.** Pur volendosi prescindere dall'esaminare partitamente i profili dell'interesse al ricorso – in verità non è dato comprendere quale possa essere l'interesse morale al riconoscimento della supervalutazione collegata al servizio alpestre come affermato da parte ricorrente nel corso della discussione orale (risultando invece ampiamente e diversamente riconosciuto lo svolgimento del servizio) - il ricorso è in ogni caso infondato nel merito sia per ragioni di fatto che di diritto.

**7.** Sotto il primo profilo difetta la prova dello svolgimento effettivo dell'attività di comando della Tenenza di Auronzo di Cadore - che non a caso è stata più volte indicata come "sostanziale" nel ricorso introduttivo del giudizio - a fronte di contestazioni che, contrariamente a quanto affermato nel corso dell'odierna udienza, hanno riguardato anche il merito della vicenda dedotta in giudizio: al riguardo la memoria della Guardia di Finanza, se pur succintamente, riconnette i benefici oggetto di giudizio al solo "ufficiale comandante", riconnettendola dunque all'ufficiale che ha espletato i compiti di comando sulla Tenenza di Auronzo di Cadore, per quanto retta da un militare con il grado di Luogotenente.

Infatti le attività di comando non possono riduttivamente esser fatte coincidere con la sola preposizione al vertice dell'articolazione organizzativa territoriale, senza che sia data, anzitutto, la compiuta illustrazione dei compiti del comando e soprattutto la prova del loro effettivo espletamento.

In tal senso, del resto, le stesse produzioni documentali di cui al ricorso introduttivo sono di segno contrario alle allegazioni del ricorrente - di guisa che gli assunti di cui al ricorso introduttivo avrebbero dovuto trovare, a maggior ragione, specifico e concreto riscontro

fattuale - in quanto riconnettono il comando della Tenenza di Auronzo di Cadore alla Compagnia di Cortina d'Ampezzo (vedi determina 189211 del 30.6.2005, doc.3, pag.4, punto e.2 nella parte in cui si precisa che "*La Tenenza di Auronzo di Cadore, riconfigurata a rango di ispettore (luogotenente), è ricondotta alle dipendenze della compagnia di Cortina d'Ampezzo*").

**8.** In punto di diritto osta in ogni caso all'accoglimento del ricorso la piena fondatezza delle eccezioni sollevate dall'Amministrazione della Guardia di Finanza e dall'INPS nella parte in cui hanno evidenziato, anzitutto, che l'accoglimento del ricorso – atteso il rilievo della supervalutazione solo ai fini dell'anzianità di servizio necessaria al conseguimento del diritto alla pensione, già utilmente conseguita dal ricorrente - non potrebbe portare ad alcun beneficio economico in favore del ricorrente a dispetto delle domande formulate (che sono state proposte con il fine di ottenere un beneficio economico, essendo richiesto il riconoscimento giuridico del servizio alpestre "*ai fini del trattamento di quiescienza*"). Ma, soprattutto, nella parte in cui hanno rilevato che il richiesto riconoscimento risulterebbe in ogni caso certamente precluso in radice dalle previsioni dell'art.5, comma 1, del D.Lgs. n. 165/1997, essendo stato comprovato in atti dalle allegazioni dell'INPS (doc.3, prospetto maggiorazioni) che il ricorrente ha già beneficiato nella misura massima consentita dalla legge degli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici.

Tutto ciò considerato il ricorso deve essere rigettato.

**9.** Le spese di lite, tenuta presente la tendenziale gratuità dei giudizi pensionistici e la peculiare natura della vertenza, possono essere liquidate, pur a fronte dei plurimi profili di soccombenza, nella misura forfettaria di euro 1.000,00 in favore dell'INPS, mentre non vi è luogo a provvedere nei confronti della Guardia di Finanza, la quale non si è costituita in giudizio a mezzo di difesa tecnica, ma per il tramite di proprio componente.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 C.G.C., definitivamente pronunciando:

Rigetta il ricorso

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'INPS che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

*(f.to digitalmente)*

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto

*(f.to digitalmente)*